



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

# **REGOLAMENTO SUL VOLONTARIATO CASALECCHIESE AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLO STATUTO COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  
n. 11 del 16 febbraio 2005  
controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 3 aprile 1995  
con atto prot.n. 10914**

## TITOLO I

### Regolamento dell'attività del volontariato

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - VALORIZZAZIONE

## TITOLO II

### Albo Comunale

ART. 5 - ISCRIZIONE

ART. 6 - REVISIONE

ART. 7 - CANCELLAZIONE

ART. 8 - COLLABORAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

## TITOLO III

### Modalità di svolgimento dell'attività

ART. 9 - ACCESSO AI SERVIZI

ART. 10 - USO DEI LOCALI

ART. 11 - PROPOSTE DI ATTIVITA' E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 12 - CONVENZIONI

## TITOLO IV

### Conferenza Comunale Permanente del Volontariato

ART. 13 - COMPOSIZIONE

ART. 14 - SCOPI

ART. 15 - ISTITUZIONE

ART. 16 - REGOLAMENTO

ART. 17 - DISPOSIZIONE FINALE. RINVIO

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I  
Regolamento dell'attività del volontariato

**ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO**

Il Comune di Casalecchio di Reno favorisce e valorizza le libere forme associative presenti sul territorio, costituite nel rispetto delle leggi vigenti, dei principi costituzionali e democratici, e volte a promuovere lo sviluppo dei singoli e della Comunità locale.

**ART. 2 - OBIETTIVI**

L'Amministrazione Comunale può incentivare e collaborare ad iniziative comuni con le Associazioni, sulla base di obiettivi e programmi condivisi di interesse generale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

**ART. 3 - VALORIZZAZIONE**

Il Comune privilegia le iniziative dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività socialmente utili, operando senza fini di lucro e con finalità solidaristiche, in sostanziale aderenza con lo spirito della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato.

TITOLO II  
Albo Comunale

**ART. 4 - ISTITUZIONE**

L'Amministrazione Comunale provvede:

- a) all'istituzione di un apposito ALBO COMUNALE delle Organizzazioni e dei Gruppi di Volontariato operanti sul territorio comunale, iscritti e non iscritti al Registro Regionale e Provinciale del Volontariato. All'Albo comunale, in sezione separata, possono essere iscritti singoli cittadini che si rendono disponibili per concrete forme di solidarietà, esclusivamente negli ambiti previsti dalla legge vigente e nei limiti di cui all'art. 8;
- b) all'individuazione di un servizio operativamente designato alle relazioni ed ai rapporti con le organizzazioni, i gruppi e le singole persone, iscritti nell'Albo Comunale di cui sopra.

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco, con suo provvedimento, individua il Servizio di cui trattasi e la struttura all'interno della quale lo stesso deve operare.

## **ART. 5 - ISCRIZIONE**

L'Albo comunale del volontariato sarà suddiviso nei seguenti settori:

- a) socio assistenziale e sanitario,
- b) tutela e promozione dei diritti,
- c) attività educative, culturali, sportive e ricreative,
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale;
- e) protezione civile.

Per l'iscrizione all'Albo comunale del volontariato le organizzazioni, i gruppi e le singole persone dovranno inoltrare richiesta al Sindaco, allegando copia del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, se iscritti al Registro di cui alla L.R. n. 26/93, oppure atto di autocertificazione o dichiarazione attestante la natura di associazione volontaria e l'ambito di intervento. All'autocertificazione o alla dichiarazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante gli scopi, la democraticità, l'assenza di fini di lucro e le finalità solidaristiche e sociali. Analoga dichiarazione di intenti deve essere presentata dai singoli cittadini.

Le richieste d'iscrizione saranno vagliate dal Direttore del Settore preposto al Servizio volontariato che entro 30 giorni dovrà verificare i requisiti e gli atti presentati, avvalendosi anche dei servizi comunali ritenuti più idonei.

L'iscrizione o il provvedimento di diniego all'iscrizione, saranno disposti con atto sindacale motivato e comunicati dal Dirigente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 10 giorni dall'emanazione degli atti.

## **ART. 6 - REVISIONE**

L'Albo Comunale è soggetto alla revisione annuale, secondo le modalità di cui all'art.5, per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 e l'attività di volontariato.

A tal fine gli iscritti trasmettono, entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 e l'attività svolta nell'anno in corso.

Indipendentemente dalla scadenza indicata al 2<sup>o</sup> comma, gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo dello Statuto e negli intenti degli aderenti all'Associazione.

Il Comune può effettuare verifiche dell'attività svolta anche richiedendo alle organizzazioni del volontariato apposite e specifiche documentazioni, ivi compreso il bilancio, quando esiste.

## **ART. 7 - CANCELLAZIONE**

La cancellazione degli iscritti all'Albo è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione oppure per richiesta espressa dell'organizzazione

interessata.

La cancellazione è disposta con provvedimento sindacale motivato e comunicato all'interessato con le stesse modalità previste per il provvedimento d'iscrizione.

#### **ART. 8 - COLLABORAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE**

I cittadini singoli iscritti all'Albo Comunale, sezione separata, di cui all'art. 5, possono venire impiegati in forme di solidarietà concretizzantesi in assistenza agli anziani, così come previsto all'art. 12, 4<sup>o</sup> comma della L.R. 3.2.1994 n. 5.

Altre forme o ambiti di coinvolgimento potranno essere previsti qualora consentiti dalla normativa regionale o statale.

### TITOLO III

#### Modalità di svolgimento dell'attività

#### **ART. 9 - ACCESSO AI SERVIZI**

Gli iscritti all'Albo Comunale hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati, operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività.

L'accesso è in ogni caso subordinato ad autorizzazioni e ad accordi tra le strutture o il servizio ed i volontari iscritti all'Albo comunale in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

#### **ART. 10 - USO DEI LOCALI**

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del vigente regolamento per la concessione in uso degli immobili comunali, potrà attivare rapporti di comodato per la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, allo scopo di consentire alle organizzazioni ed ai gruppi lo sviluppo delle loro attività.

#### **ART. 11 - PROPOSTE DI ATTIVITA' E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

Le organizzazioni, i gruppi ed i singoli iscritti all'Albo Comunale possono proporre all'Amministrazione Comunale, ed anche attuare congiuntamente, programmi ed iniziative con la stessa per il proprio ambito di intervento.

Hanno diritto ad ottenere gratuitamente, su richiesta, copia di studi e ricerche elaborati nei settori di loro interesse, esistenti agli atti del Comune. Possono altresì fruire di un congruo spazio autogestito negli strumenti di informazione che normalmente l'Amministrazione Comunale usa.

## **ART. 12 - CONVENZIONI**

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.8.1991 n. 266, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere rapporti convenzionali su attività in genere o su singoli progetti esclusivamente con le organizzazioni di volontariato che abbiano l'iscrizione nel Registro Regionale.

### TITOLO IV

#### Conferenza Comunale Permanente del Volontariato

## **ART. 13 - COMPOSIZIONE**

Le organizzazioni ed i gruppi iscritti all'Albo Comunale del Volontariato partecipano, attraverso rappresentanti designati, alla Consulta Comunale prevista dall'art. 10 del Titolo II dello Statuto Comunale, che assume la forma di **CONFERENZA COMUNALE DEL VOLONTARIATO**. Potranno parteciparvi anche i singoli secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 16.

La Conferenza ha sede presso il Palazzo Municipale e svolge sedute pubbliche.

L'Amministrazione Comunale garantisce il supporto tecnico organizzativo alla Conferenza.

## **ART. 14 - SCOPI**

La Conferenza Comunale Permanente del Volontariato ha lo scopo di:

- a) consentire alle diverse organizzazioni e gruppi uno scambio reciproco di informazioni e di esperienze, realizzate nel campo dei lavori socialmente utili e delle iniziative solidaristiche, alla ricerca di una efficace azione di rappresentanza e di coordinamento;
- b) promuovere iniziative di collaborazione e di stimolo verso le politiche degli enti locali, tese a promuovere lo sviluppo delle fasce più deboli della popolazione (le vecchie e le nuove povertà), l'affermazione dei principi di equità, di giustizia e di tutela ambientale;
- c) elaborare progetti comuni da confrontare con el diverse forme organizzate della società civile, dalle organizzazioni sindacali al movimento cooperativo, dall'associazionismo alle forze sociali e culturali presenti sul territorio.

## **ART. 15 - ISTITUZIONE**

Il Sindaco, secondo le modalità ed i tempi concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari, convocherà la prima Assemblea delle organizzazioni dei gruppi e dei singoli iscritti all'Albo Comunale del Volontariato.

L'Assemblea avrà come prima finalità la costituzione della Conferenza Comunale Permanente del Volontariato.

#### **ART. 16 - REGOLAMENTO**

La Conferenza Comunale Permanente del Volontariato si doterà di regole di funzionamento e di forme di rappresentanza, che elaborerà autonomamente attraverso un processo costituente che definisca anche le modalità di comunicazione con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 17 - DISPOSIZIONE FINALE. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale ed alle direttive europee in materia di volontariato.

#### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuto controllo da parte del CO.RE.CO. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.